

**SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023 N. 24 DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937**

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, F.Ili Ronc S.r.l. ha attivato un proprio canale di segnalazione, che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata all'Organismo di Vigilanza ([luigi.studiodaquino.it](http://luigi.studiodaquino.it)).

Il segnalante può effettuare la segnalazione mediante una delle seguenti modalità alternative tra loro:

- 1) **in forma scritta** tramite **piattaforma crittografata**, accessibile al seguente *link*

<https://ronc.segnalazioni.net/>

- 2) **in forma orale**, mediante richiesta di incontro diretto con i gestori del canale di segnalazione entro il termine di 10 giorni, previa fissazione di appuntamento. In occasione dell'incontro, la segnalazione, previo consenso del segnalante, è documentata a cura dei gestori del canale di segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Qualora i **gestore del canali di segnalazione** risultino **coinvolti** nella segnalazione stessa, il segnalante dovrà ricorrere ad altre forme di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica previste dal Decreto. In particolare, lo stesso potrà rivolgersi direttamente all'ANAC tramite il canale di segnalazione dalla stessa messo a disposizione e raggiungibile tramite il *link* che segue: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Le segnalazioni **possono essere effettuate**:

- a) dai dipendenti, a qualsiasi titolo, di F.Ili Ronc S.r.l.;
- b) dai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (lavoro autonomo), nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile e all'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (collaborazioni organizzate del committente), che svolgono la propria attività lavorativa in favore di F.Ili Ronc S.r.l.;
- c) dai lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di F.Ili Ronc S.r.l.;
- d) dai liberi professionisti e dai consulenti che prestano la propria attività lavorativa in favore di F.Ili Ronc S.r.l.;
- e) dai volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso F.Ili Ronc S.r.l.;
- f) dalle persone che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di F.Ili Ronc S.r.l., anche in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui sopra è in corso;
- b) quando il rapporto giuridico di cui sopra non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Rientrano tra le condotte per cui è possibile effettuare una segnalazione:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e) ed f) che seguono;

2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da F.Ili Ronc S.r.l., che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere c), d), e) ed f) che seguono;
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto. Tra questi:

<b>Tutela dell'ambiente</b>
<b>Salute pubblica</b>
<b>Sicurezza dei trasporti;</b>
<b>Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;</b>
<b>Sicurezza e conformità dei prodotti;</b>
<b>Protezione dei consumatori;</b>
<b>Appalti pubblici;</b>
<b>Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;</b>
<b>Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.</b>

4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere c), d) ed e).

**Al fine di consentire ai gestori del canale di segnalazione di effettuare le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione – nella maniera più circostanziata possibile – tutte le informazioni sulla violazione di cui è a conoscenza.**

**La segnalazione deve in ogni caso esplicitare:**

- a) **le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;**
- b) **la descrizione del fatto;**
- c) **le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.**

Possono essere allegati documenti utili a fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

**Non sono ammesse né verranno prese in considerazione segnalazioni generiche, informazioni che siano già di dominio pubblico, ovvero fondate su circostanze riferite da terzi o basate su voci correnti.**

Eventuali segnalazioni anonime sono oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza; in particolare, F.Ili Ronc S.r.l. prende in considerazione le segnalazioni anonime quando le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque in maniera tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es., indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).